

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AGROAMBIENTE - SDA AN

Oggetto: Legge n. 238/2016, art. 10 comma 2. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) di taluni prodotti della vendemmia per la campagna 2022/2023.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1. di autorizzare, per la campagna 2022/2023 nella regione Marche, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito anche indicato arricchimento), per un massimo di 1,5%vol., delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei vini destinati a diventare:

- vini, ivi compresi i vini con indicazione dell'annata e della varietà di uva;
- vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP), di seguito elencati:

Indicazione Geografica Tipica (IGT) "MARCHE" nei seguenti vini:
"MARCHE" bianco - anche nella tipologia frizzante e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" rosso - anche nelle tipologie frizzante, novello e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" rosato - anche nella tipologia frizzante e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" Alicante, "MARCHE" Barbera, "MARCHE" Cabernet franc, "MARCHE" Cabernet Sauvignon, "MARCHE" Chardonnay, "MARCHE" Cilieggiolo, "MARCHE" Fiano, "MARCHE" Gaglioppo, "MARCHE" Grechetto, "MARCHE" Incrocio Bruni 54, "MARCHE" Malvasia bianca di Candia, "MARCHE" Merlot, "MARCHE" Moscato bianco, "MARCHE" Passerina, "MARCHE" Pinot bianco, "MARCHE" Pinot grigio, "MARCHE" Pinot nero, "MARCHE" Rebo, "MARCHE" Riesling, "MARCHE" Sangiovese, "MARCHE" Sauvignon, "MARCHE" Syrah, "MARCHE" Trebbiano Toscano;

- vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP), di seguito elencati:
 - vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) "Colli Maceratesi", "Falerio", "Rosso Piceno" o "Piceno", "Terre di Offida", "Verdicchio di Matelica", per tutte le tipologie consentite, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai rispettivi disciplinari di produzione;
 - vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) "Offida", per tutte le tipologie consentite, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dal disciplinare di produzione.



I prodotti elencati nel presente punto devono essere ottenuti da uve idonee alla coltivazione nella regione Marche, come da elenco riportato nell'allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e ivi raccolte.

Le operazioni di arricchimento devono essere effettuate secondo le condizioni ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente all'esecuzione di tale pratica, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

2. di autorizzare, per la campagna 2022/2023 nella regione Marche, nel luogo di elaborazione dei vini spumanti, l'arricchimento della partita (*cuvée*) dei prodotti destinati a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza DOP o IGP, autorizzati all'arricchimento con il presente atto, a condizione che:

- nessun componente della partita (*cuvée*) sia stato già arricchito;
- mosti e vini siano ottenuti esclusivamente da una o più varietà di uve idonee alla coltivazione nella regione Marche, come da elenco riportato nell'allegato A al presente atto, e ivi raccolte;
- l'operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta;
- l'incremento del titolo alcolometrico totale non superi 1,5% vol.;
- l'arricchimento sia effettuato mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, secondo le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione;

3. di consentire, per la campagna 2022/2023 nella regione Marche, l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale oltre il limite del 13%vol. e non superiore a 15%vol., limitatamente ai vini a DOP "Colli Maceratesi", "Falerio", "Rosso Piceno" o "Piceno", "Terre di Offida", "Verdicchio di Matelica" e "Offida" ottenuti con prodotti di base sottoposti alle operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale autorizzate con il presente atto nel limite massimo del 1,5%vol., fatte salve le eventuali condizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione;

4. di trasmettere il presente atto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea – PIUE VII - Via XX Settembre n.20 – 00187 Roma - e-mail: poue7@politicheagricole.it, pec: pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it, e Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Ufficio d'Area di Ancona Ufficio di Ancona – Via Seppilli n. 5 - 60128 Ancona – e-mail: icqrf.ancona@politicheagricole.it, pec: icqrf.ancona@pec.politicheagricole.gov.it;

5. di pubblicare il presente atto sul sito internet all'indirizzo: www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16 e DGR n. 1158/2017 e all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata alla sezione OCM vitivinicolo.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.



Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Roberto Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 ottobre 2012, n. 278 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli);
- DGR Marche n. 823 del 10/07/2006 (Legge 20 febbraio 2006, n. 82, articolo 9, comma 2 – Procedure per l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia).

Motivazione

L'articolo 80 e l'allegato VIII Parte I lettera A punto 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (pratica comunemente detta "arricchimento") delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'art. 81 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013.

L'appendice I all'allegato VII del predetto regolamento (UE) n. 1308/2013, che classifica il territorio dell'Unione Europea in zone viticole ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste negli allegati VII Parte II e VIII Parte I del medesimo regolamento, inserisce le Marche nella zona viticola CII; da ciò ne consegue che la pratica dell'arricchimento può essere autorizzata dalla Regione nella misura massima di aumento del titolo alcolometrico volumico di 1,5 %vol. (punto 2 lettera c) Sezione A Parte I dell'allegato VIII al regolamento UE n. 1308/2013) e che le operazioni di arricchimento non possono avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico totale oltre i 13,00%vol. (punto 6, Sezione B Parte I dell'allegato VIII al regolamento UE n. 1308/2013).

Il più volte richiamato regolamento (UE) n. 1308/2013, al punto 7, lettera b) Sezione B Parte I dell'allegato VIII, prevede altresì la deroga che consente agli Stati membri di portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine protetta (DOP) a un livello che essi determineranno e l'allegato VII, Parte II, del medesimo regolamento, relativo alla definizione ufficiale delle categorie di prodotti vitivinicoli, prevede che il prodotto "vino" deve presentare un titolo alcolometrico totale non superiore a



15%vol., ma che tale limite massimo può essere superato per i vini a DOP ottenuti senza alcun arricchimento.

Il regolamento delegato (UE) 2019/934 reca alcune modalità di applicazione del regolamento (UE) 1308/2013, per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche - tra cui l'arricchimento - e le relative restrizioni. In particolare l'allegato II, sezione A, paragrafo 4, prevede che gli Stati membri possono autorizzare l'arricchimento della partita (*cuvée*) nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti per le regioni e le varietà di vite per le quali ciò sia giustificato dal punto di vista tecnico, fino al limite massimo di 1,5% vol. per la zona viticola C.

L'articolo 10 comma 2 della legge 238/2016 stabilisce che con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le Regioni, ai sensi della normativa dell'Unione europea, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza Indicazione Geografica Protetta (IGP) e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.

Il decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 278 del 9 ottobre 2012, stabilisce all'articolo 2 che le Regioni autorizzano l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti indicati nell'allegato XV bis, sezione A paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1234/2007 - abrogato dal regolamento (UE) n. 1308/2013 - previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso, e che conservano la relativa documentazione a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali. Il citato decreto ministeriale 9 ottobre 2012 n. 278 dispone, tra l'altro, all'articolo 2, che le Regioni e le Province autonome provvedano a stabilire le eventuali deroghe per i vini a DOP relative al limite massimo del titolo alcolometrico totale dei prodotti ottenuti dall'arricchimento e a trasmettere copia dei provvedimenti di autorizzazione e di deroga suddetti all'Ufficio periferico del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio, all'ICQRF ed al Ministero.

La DGR Marche n. 823/2006 stabilisce le procedure regionali per l'autorizzazione all'arricchimento dei prodotti di una determinata vendemmia e incarica il dirigente della Struttura regionale competente per materia a rilasciare entro 30 giorni dalla richiesta la suddetta autorizzazione, anche avvalendosi di Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM), ora Agenzia "Marche Pesca Agricoltura" (AMAP) ai sensi della legge L.R. 12/05/2022 n.11 (Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca").

Vinea Società Coop.va Agricola (con nota trasmessa tramite pec il 23/08/2022 acquisita a prot. n. 1044592 del 24/08/2022), Consorzio Tutela Vini Piceni con nota tramite pec il 26/08/2022 acquisita a prot. n. 1054204 del 28/08/2022; Terre Cortese Moncaro (con nota trasmessa tramite pec 31/08/2022 e acquisita a prot. n. 1083639 del 02/09/2022), Associazione Enologi Enotecnici Italiani - Sezione Marche (con nota trasmessa tramite pec il 01/09/2022 e acquisita a prot. 1083655 del 02/09/2022); Istituto Marchigiano di Tutela vini (con nota trasmessa tramite pec in data 06/09/2022 acquisita a prot. n. 1104381 del 06/09/2022), hanno presentato richiesta di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per taluni prodotti della vendemmia 2022/2023, lamentando il verificarsi di condizioni climatiche sfavorevoli al processo di ottimale maturazione delle uve durante la campagna vendemmiale in corso di svolgimento.



Le richieste pervenute sono tese ad ottenere l'autorizzazione all'arricchimento di 1,5%vol. dei prodotti a monte dei vini e dei vini destinati a diventare:

- vini, compresi i vini con indicazione dell'annata e della varietà di uva;
- vini destinati a diventare vini a IGP e a DOP, di seguito riportati:
 - vini a Indicazione Geografica Tipica (IGT) "MARCHE" nei seguenti vini: "MARCHE" bianco - anche nella tipologia frizzante e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" rosso - anche nelle tipologie frizzante, novello e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" rosato - anche nella tipologia frizzante e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" Alicante, "MARCHE" Barbera, "MARCHE" Cabernet franc, "MARCHE" Cabernet Sauvignon, "MARCHE" Chardonnay, "MARCHE" Ciliegiole, "MARCHE" Fiano, "MARCHE" Gaglioppo, "MARCHE" Grechetto, "MARCHE" Incrocio Bruni 54, "MARCHE" Malvasia bianca di Candia, "MARCHE" Merlot, "MARCHE" Moscato bianco, "MARCHE" Passerina, "MARCHE" Pinot bianco, "MARCHE" Pinot grigio, "MARCHE" Pinot nero, "MARCHE" Rebo, "MARCHE" Riesling, "MARCHE" Sangiovese, "MARCHE" Sauvignon, "MARCHE" Syrah, "MARCHE" Trebbiano Toscano;
 - vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) "Colli Maceratesi" (tutte le tipologie consentite), "Falerio" (tutte le tipologie consentite), "Rosso Piceno" o "Piceno" (tutte le tipologie consentite), "Terre di Offida" (tutte le tipologie consentite), "Verdicchio di Matelica" (tutte le tipologie consentite);
 - vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) "Offida" (tutte le tipologie consentite)
 - vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza DOP e IGP.

Preso atto dell'accertamento di AMAP di cui alla nota prot. n. 0006218 del 08/09/2022 (assunta a protocollo regionale al n. 1111420 del 08/09/2022), risultano essersi verificate condizioni meteo-climatiche nel corrente anno nella regione Marche tali da poter concedere l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per i predetti prodotti della vendemmia 2022/2023.

In particolare nella nota prot. n. 0006218 del 08/09/2022 sono illustrati i dati climatici registrati da gennaio ad oggi, evidenziando le principali caratteristiche dell'annata mediante dati di precipitazione e di temperatura rilevati da 14 stazioni della rete agrometeorologica regionale gestita da AMAP, scelte come rappresentative dell'intero territorio regionale.

Ad esclusione di febbraio, i mesi del 2022 ad oggi trascorsi sono stati meno piovosi della norma, dinamica questa che ha portato a condizioni di siccità particolarmente accentuate nelle Marche.

Assunto il 1981-2010 come periodo climatico di riferimento, risulta che, nel periodo gennaio – luglio 2022 la precipitazione totale è stata di 262 mm, corrispondente ad un deficit del 36% rispetto al trentennio di riferimento. Sulla base delle serie storiche a partire dal 1961 a disposizioni di AMAP, i primi sette mesi del 2022 sono stati i più siccitosi per le Marche degli ultimi 62 anni (se paragonati con i primi sette mesi di ogni anno della serie storica 1961-2021). Anche il 2021 per le Marche ha avuto una dinamica simile, con piogge molto scarse ed un



deficit complessivo dei sette mesi pari al 33%.

Durante il mese di agosto 2022 c'è stato un modesto recupero delle precipitazioni totali con il deficit complessivo da inizio anno (relativo al periodo gennaio-agosto) rimasto ampiamente negativo (-32%).

L'indice SPI-6 (*Standardized Precipitation Index*, a 6 mesi – SPI-6), calcolato a partire dalle precipitazioni e utilizzato per studiare eventuali stati di siccità/umidità per finestre temporali di sei mesi tramite una scala di valori che va da -2 (estremamente siccitoso) a 2 (estremamente umido), fornisce indicazioni sulla riduzione delle portate fluviali e delle capacità negli invasi evidenziando il peggioramento della situazione nel corso del 2022 (moderata siccità nel mese di maggio, severa siccità nel bimestre giugno-luglio, estrema siccità in agosto).

Lo stesso indice calcolato a tre mesi (SPI-3), adatto a quantificare eventuali stati di siccità/umidità stagionali, evidenzia uno stato di siccità accentuato tra maggio e giugno 2022, mesi classificati come estremamente siccitosi.

Ad accentuare la situazione di siccità ha contribuito l'evaporazione dell'umidità degli strati superficiali dei terreni dovuta alle temperature che da maggio hanno assunto valori molto elevati rispetto alla norma. In maggio la temperatura media regionale è stata di 18,9°C, con un'anomalia di +2,3°C rispetto al 1981-2010; l'anomalia di giugno è stata di ben +4°C rispetto alla media periodo di riferimento; il bimestre estivo giugno-luglio, con una temperatura media di 25,1°C, è stato l'unico dal 1961 a superare la soglia dei 25°C.

l'indice bioclimatico *Amerine Winkler* (indice che serve a valutare quantitativamente la potenzialità ambientale del vigneto dal punto di vista dell'*input* termico della stagione in corso, *input* legato alle possibilità di accumulo degli zuccheri e alla maturazione delle bacche) infine, ha assunto valori superiori alla norma, particolarmente elevati nella fascia latitudinale di territorio compresa fra la provincia di Ancona e quella di Fermo.

In sintesi le anomalie meteo-climatiche illustrate hanno influenzato il processo di maturazione delle uve, in particolare la forte siccità e le elevate temperature sono responsabili di una riduzione dell'efficienza fotosintetica, con conseguente minor accumulo degli zuccheri.

Sulla base delle richieste pervenute e dell'accertamento di AMAP, si ritiene pertanto giustificato autorizzare su tutto il territorio regionale il ricorso all'arricchimento dei prodotti a monte del vino e dei vini destinati a diventare:

- vini, ivi compresi quelli con indicazione dell'annata e della varietà di uva;
- vini a IGT "Marche", per tutte le tipologie consentite,
- vini a DOC "Colli Maceratesi", "Falerio", "Rosso Piceno" o "Piceno", "Terre di Offida", "Verdicchio di Matelica", per tutte le tipologie consentite, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai rispettivi disciplinari di produzione;
- vini a DOCG "Offida" per tutte le tipologie consentite, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dal disciplinare di produzione;

nonché delle partite (*cuvées*) dei prodotti atti a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza a DOP e IGP sopra elencate.

L'autorizzazione all'arricchimento è concessa a condizione che i prodotti siano ottenuti da uve idonee alla coltivazione nella regione Marche, come da elenco riportato nell'allegato A al



presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e ivi raccolte.

Le operazioni di arricchimento devono essere effettuate nel limite massimo di 1,5%vol., ferme restando le condizioni ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente all'esecuzione di tale pratica e fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

L'autorizzazione per la campagna 2022/2023, nel luogo di elaborazione, all'arricchimento della partita (*cuvée*) dei prodotti destinati a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza a DOP e IGP oggetto di autorizzazione all'arricchimento con il presente atto, è concessa a condizione che:

- nessun componente della partita (*cuvée*) sia stato già arricchito;
- mosti e vini siano ottenuti esclusivamente da una o più varietà di uve idonee alla coltivazione nella regione Marche, come da elenco riportato nell'allegato A al presente atto, e ivi raccolte;
- l'operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta;
- l'incremento del titolo alcolometrico totale non superi 1,5% vol;
- l'arricchimento sia effettuato mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, secondo le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

Per quanto stabilito all'Allegato VII Parte II e punto 6 e 7, Sezione B Parte I dell'allegato VIII al citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in caso di DOP, per tutte le tipologie consentite, ottenute mediante ricorso all'arricchimento con il presente atto ("Colli Maceratesi "Falerio", "Rosso Piceno" o "Piceno", "Terre di Offida", "Verdicchio di Matelica", "Offida") nel limite massimo di arricchimento del 1,5%vol., è altresì possibile derogare al limite del 13%vol del titolo alcolometrico totale che comunque non può superare i 15%vol..

Il presente atto viene trasmesso per gli adempimenti di competenza al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea -PIUE VII - Via XX Settembre n.20 - 00187 Roma - e-mail: piue7@politicheagricole.it, pec: poco7@pec.politicheagricole.gov.it, e Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - Ufficio d'Area di Ancona Ufficio di Ancona - Via Seppilli n.5 - 60128 Ancona - e-mail: icqrf.ancona@politicheagricole.it, pec: icqrf.ancona@pec.politicheagricole.gov.it.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento avvenuto entro 30 giorni che decorrono dalla prima richiesta di autorizzazione all'arricchimento per la campagna 2022/2023 presentata, come illustrato nel presente documento istruttorio, in data 23 agosto 2022.

Esito dell'istruttoria

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Per le motivazioni sopra esposte si propone l'adozione di un decreto avente per oggetto: "Legge n. 238/2016, art. 10 comma 2. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico



volumico naturale (arricchimento) di taluni prodotti della vendemmia per la campagna 2022/2023.”.

Il responsabile del procedimento
(*Silvana Paoloni*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A:

ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVA PER LE QUALI È CONSENTITO L'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE DEI PRODOTTI DELLA VENDEMMIA 2022/2023, NONCHÉ DELLE PARTITE PER L'ELABORAZIONE DEI VINI SPUMANTI, I VINI SPUMANTI DI QUALITÀ, I VINI SPUMANTI DI QUALITÀ DEL TIPO AROMATICO, CON O SENZA DOP O IGP.

